



Città di Sassuolo

PROTEZIONE CIVILE

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

PROROGA DELLA FASE DI PREALLARME:

DIVIETI E SANZIONI

In tutto il territorio regionale è stata prorogata la fase di **PREALLARME** per il **periodo compreso dal 9 al 29 Agosto**, individuato come intervallo di tempo a maggiore rischio di incendi boschivi e coincide con lo stato di grave pericolosità.

DIVIETI

Ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 (cd "Codice Ambiente"), nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, **la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.**

Durante il sopraindicato periodo **sono inoltre vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l'innescio d'incendio**, in particolare, secondo quanto previsto dalle [Prescrizioni di massima e di Polizia forestale](#) e dal [Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021 \(D.G.R. n.1172/2017 art. 6.1 comma 15\)](#):

- a) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
- b) è consentita l'accensione di fuochi, su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, e debitamente segnalate a cura dell'Ente delegato competente per territorio;
- c) nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
- d) nei casi di cui alle lett. a) e b), il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;
- d) nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio
- e) l'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi. All'interno delle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a meno di 100 m da essi, è vietato realizzare discariche che provochino pericolo d'incendio;

La telefonata è gratuita: vanno indicati il proprio nome e cognome, il numero da cui si sta chiamando, la località dell'area che sta bruciando e le dimensioni dell'incendio; prima di riagganciare, attendere la conferma del messaggio ricevuto.

115

PRONTO INTERVENTO
Vigili del Fuoco

1515

EMERGENZE AMBIENTALI
Carabinieri Forestale

la chiamata è gratuita



Città di Sassuolo

AVVERTIMENTI

In tempi recenti alcuni incendi boschivi si siano sviluppati in seguito al **lancio di "lanterne volanti"** e alla successiva loro discesa in aree incendiabili. Ai sensi della D.G.R. n.1172/2017, l'uso di queste lanterne è **attività da considerarsi "accensione pericolosa", quindi soggetta al rilascio di licenza/abilitazione ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. al pari dei fuochi d'artificio.**

SANZIONI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l'innescare di un incendio sono previste sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

CODICE PENALE

Art. 423 "Incendio"

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 423-bis "Incendio boschivo"

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Art. 424 "Danneggiamento seguito da incendio"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis.

Sassuolo, 6 Agosto 2021

La telefonata è gratuita: vanno indicati il proprio nome e cognome, il numero da cui si sta chiamando, la località dell'area che sta bruciando e le dimensioni dell'incendio; prima di riagganciare, attendere la conferma del messaggio ricevuto.

115

PRONTO INTERVENTO
Vigili del Fuoco

1515

EMERGENZE AMBIENTALI
Carabinieri Forestale

la chiamata è gratuita